

DIOCESI DI ISCHIA

REGOLAMENTO
PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI
(Allegato al Decreto vescovile prot. n. 180/2018)

A.D. 2018

NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici¹, costituito dal Parroco² in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo ecclesiale di partecipazione, collaborazione e corresponsabilità dei fedeli laici che affianca il Parroco nelle scelte e nella gestione di natura economica e amministrativa della Parrocchia.

Art. 2

Il CPAE è espressione visibile della natura comunionale della parrocchia, chiamata a vivere sul modello delle prime comunità cristiane che gestivano proprietà e risorse in un'ottica di condivisione dei beni e avendo a cuore, in modo particolare, i poveri nelle loro concrete necessità (cfr. *At 2, 42-47; 4, 32-37*).

Art. 3

Il CPAE è a servizio dell'evangelizzazione della parrocchia. Come ogni altra struttura ecclesiale anche il CPAE è chiamato a diventare «un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale» (*Evangelii gaudium, 27*).

Ciò esige innanzitutto che esso si adoperi per un'amministrazione veramente evangelica dei beni e delle risorse e che, perciò, nell'esercizio del suo ufficio, si ispiri sempre e comunque a criteri di giustizia, legalità e trasparenza e abbia a cuore una speciale attenzione per i poveri.

Si richiede, inoltre, che esso operi in stretta sinergia con il parroco e il consiglio pastorale parrocchiale al fine di permettere alla comunità parrocchiale di poter attuare le scelte pastorali, frutto del discernimento comunitario, individuate in seno allo stesso Consiglio Pastorale Parrocchiale (cfr. *Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 6; 24f*).

Art. 4

Il CPAE, pur avendo una funzione consultiva e fermo restando la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco (cfr. CJC cann. 532; 1281-1288), sia tenuto in debito conto dallo stesso.

Il Parroco ascolti sempre il parere del CPAE e, ordinariamente, non si allontani dalle indicazioni che da esso provengono.

¹ Di seguito lo si indicherà con l'abbreviazione CPAE.

² In caso di sede vacante, anche dall'Amministratore Parrocchiale.

COMPITI

Art. 5

Il CPAE ha il compito di:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio finanziario, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Ordinario Diocesano, tramite l'Ufficio Amministrativo Diocesano (cfr. CJC can. 1287 § 1);
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2 del Codice di Diritto Canonico, per le Parrocchie affidate ai Religiosi.

Art. 6

Al CPAE spetta di:

- a) aiutare il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (cfr. CJC can. 537);
- b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione (cfr. Decreto generale per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano, Prot. 179/2018);
- c) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. CJC can. 1284) e l'ordinaria archiviazione delle copie nell'ufficio parrocchiale.

Art. 7

Il CPAE ha la responsabilità di:

- a) regolare ed eventualmente gestire dal punto di vista economico le feste religiose che si celebrano in parrocchia;
- b) svolgere il ruolo di Collegio dei Revisori dei conti qualora le feste patronali siano gestite da un Comitato costituito ad hoc dal Parroco³ che dovrà entro un mese redigere il bilancio consuntivo della festa⁴;
- c) vigilare sui suddetti Comitati affinché si rispettino le norme vigenti, sia canoniche che civili.

Art. 8

Il CPAE ha il compito di:

- a) provvedere affinché i conti bancari della Parrocchia vengano tenuti assolutamente separati dai conti personali del Parroco o di altre persone;

³ Il Comitato "non sia permanente, ma resti in carica per la sola celebrazione della festa secondo il programma di massima preparato dal Consiglio Pastorale". CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la Pietà popolare. Norme per le feste religiose*, 2013, 4b.

⁴ Cfr. *Ibid.*

b) vigilare sulla buona conservazione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;

c) coadiuvare il Parroco nell'esatto adempimento degli obblighi fiscali.

Art. 9

Il CPAE informa regolarmente la comunità parrocchiale per ciò che attiene al bilancio economico e allo stato patrimoniale della Parrocchia (cfr. Art. 23) e propone iniziative per sensibilizzare i fedeli al dovere di contribuire ai vari bisogni della Parrocchia e sostenere il Parroco nel reperimento dei mezzi finanziari necessari all'attività pastorale e alla copertura delle spese richieste (cfr. CJC cann. 222 § 1, 1260 e 1262).

COMPOSIZIONE, DOTI UMANE, INCOMPATIBILITÀ E DURATA IN CARICA

Art. 10

Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente in quanto legale rappresentante della Parrocchia, dai Vicari parrocchiali e da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Possono far parte del CPAE chierici, membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica e laici che siano in comunione con la Chiesa Cattolica e quindi con il Vescovo, "principio visibile e fondamento dell'unità della Chiesa particolare" (LG 23), e "che si distinguono per fede sincera, buoni costumi e prudenza" (CJC, can. 512 § 3), quindi idonei ad accettare l'incarico e a svolgerlo convenientemente.

Tutti i membri abbiano completato il cammino di iniziazione cristiana e raggiunto la maggiore età, abitino nel territorio della parrocchia oppure operino stabilmente in essa da almeno due anni.

Quanti vivono situazioni coniugali dette "irregolari", se "fanno un cammino di fede e sono integrati nella comunità ecclesiale"⁵ possono essere membri del CPAE.

Non possono far parte del CPAE quanti ricoprono incarichi politici.

Art. 11

Ogni membro sia espressione di appartenenza viva alla Comunità Parrocchiale. Tale appartenenza sia però vissuta con spirito di umiltà e nella consapevolezza che *siamo tutti poveri e peccatori*. Ciò che si chiede è che ognuno sia sempre mosso da un sincero desiderio di conversione e dalla volontà di progredire costantemente, con la forza dello Spirito, nel cammino della santità⁶.

⁵ CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Linee guida per la recezione dell'Amoris Laetitia*, 2017.

⁶ Cfr. P. LAGNESE, *Nella Chiesa al servizio del Vangelo. Lettera alle Confraternite e ai loro Assistenti Ecclesiastici*, 2016.

Pertanto ogni membro si riconosca chiamato ad accogliere con gioia, secondo il proprio stato di vita, il Vangelo, attraverso una vita di fede, speranza, carità, preghiera e attenzione speciale ai piccoli e ai poveri.

Ogni singolo Consigliere abbia attitudine all'ascolto, al servizio, al dialogo costruttivo e alla comunione d'intenti; si impegni a costruire relazioni che favoriscano un clima di amicizia e condivisione evangelica fra tutti i membri, secondo il modello della primitiva comunità cristiana (cfr. *At 2, 42-47*).

Art. 12

I consiglieri siano capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia.

Tra i membri nominati dal parroco vi sia almeno un membro scelto tra gli operatori della Caritas parrocchiale e l'Incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico della Chiesa⁷.

I loro nominativi devono essere comunicati all'Ufficio Amministrativo Diocesano e al Delegato vescovile per la Pastorale almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

L'accettazione della nomina a Consigliere deve essere resa per iscritto e conservata negli atti di costituzione o di rinnovo del Consiglio. Con l'accettazione della nomina nel Consiglio, i membri assumono l'onere di esercitare accuratamente il proprio mandato, di partecipare alle sedute e di giustificare eventuali assenze.

Art. 13

I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a giudizio del parroco. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi accertati dall'Ordinario Diocesano. Con la vacanza della Parrocchia il CPAE decade.

È facoltà del nuovo Parroco riproporlo fino alla naturale scadenza. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate a un Amministratore Parrocchiale.

Art. 14

Tutti i membri del CPAE sono tenuti ad adempiere i loro compiti a nome della Chiesa, a norma del diritto (cfr. CJC can. 1282) e svolgendoli a titolo di volontariato e quindi gratuito, salvo il diritto all'eventuale rimborso di particolari spese affrontate in nome e per conto della Parrocchia.

Ai membri del CPAE è chiesto di esercitare il loro servizio osservando la necessaria riservatezza riguardo a dati e persone.

⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, n. 105.

Art. 15

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, coloro che a motivo della loro professione o per altra causa possono entrare in conflitto di interessi con la Parrocchia e/o quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia stessa.

RUOLI E FUNZIONI

Art. 16

All'interno del CPAE svolgono un particolare ruolo:

- il Presidente, che è il Parroco (cfr. art. 10);
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 17

Il Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
- b) l'individuazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) il coordinamento tra il CPAE e il Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- d) la nomina del Segretario tra i membri del Consiglio;
- e) la nomina del Tesoriere tra i membri del Consiglio.

Art. 18

Il Segretario

Spetta al Segretario:

- a) inviare gli avvisi di convocazione;
- b) redigere i verbali delle riunioni in apposito registro;
- c) custodire i documenti che gli vengono affidati;
- d) collaborare con il Tesoriere per la tenuta dell'archivio e la compilazione dell'inventario dei beni parrocchiali.

Art. 19

Il Tesoriere

Spetta al Tesoriere:

- a) tenere in ordine e sempre aggiornato il registro delle entrate e delle uscite con la relativa documentazione;
- b) preparare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare in Consiglio;
- c) compilare, con l'aiuto del Segretario, l'inventario dei beni mobili e immobili parrocchiali.

Art. 20

Funzioni del Consiglio

Il CPAE ha funzione consultiva. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravissimi motivi e lo consulterà ordinariamente per l'amministrazione della Parrocchia (cfr. Art. 4).

Art. 21

Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del medesimo Consiglio.

Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Le sedute del CPAE sono validamente costituite quando è presente la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei suoi membri.

Eventuali dissensi sui provvedimenti adottati, dovranno, su specifica richiesta, essere verbalizzati; in caso contrario i pareri si intendono unanimi. Ciascun consigliere ha il diritto, oltre che a far verbalizzare tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare, anche di chiedere che copia del verbale di una particolare riunione sia portata a conoscenza dell'Ordinario Diocesano.

I verbali delle sedute, redatti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Parroco e dal Segretario e ratificati nella seduta successiva. Il libro dei Verbali, i libri contabili, i registri parrocchiali, documenti ed atti che concernono la gestione patrimoniale ecclesiastica, vengono custoditi esclusivamente nell'ufficio del Parroco o nell'archivio parrocchiale.

Il CPAE, se il Parroco lo ritiene necessario, potrà riunirsi in seduta congiunta con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, per le decisioni di carattere amministrativo ed economico di maggior rilevanza per la vita parrocchiale, quali l'assunzione di collaboratori, la costruzione di nuovi edifici, il loro ampliamento, il restauro di vaste porzioni, nonché in caso di vendita o acquisto di immobili.

Art. 22

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il Parroco provvede, entro un mese, a nominarne i sostituti ed a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Amministrativo e al Delegato Vescovile per la Pastorale. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 23

Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque non oltre il termine del 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco all'Ordinario Diocesano attraverso l'Ufficio Amministrativo Diocesano secondo il modello predisposto dall'Ufficio stesso per la relativa verifica ed approvazione (can. 1287 §1). Il CPAE dovrà essere informato delle eventuali osservazioni al bilancio fatte dalla Diocesi a norma can. 1287 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 24

Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli (can. 1287 §2), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale. La predetta informativa nei confronti della comunità parrocchiale deve avvenire in modo adeguato.

INDICAZIONI FINALI

Art. 25

Il presente *Regolamento* entra in vigore a partire dalla data del Decreto vescovile della sua promulgazione.

RINVIO A NORME GENERALI

Art. 26

Per tutto quanto non contemplato nel presente *Regolamento* si applicheranno le norme del diritto canonico, le disposizioni del diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana, dall'Ordinario Diocesano e le norme del diritto civile.